

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4
—

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

Riconoscimento della validità del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici anni

Presentata alla Camera dei deputati nella XII legislatura il 26 luglio 1994 e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del regolamento

ONOREVOLI DEPUTATI! — Attualmente, nel panorama scolastico italiano, alla formazione professionale di base e di primo livello non è riconosciuto quel valore che riteniamo meriti, dal momento che essa mediante un biennio formativo insegna ai giovani un mestiere e li prepara al mondo del lavoro.

La Costituzione italiana all'articolo 1 recita: «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro». Noi siamo profondamente convinti di questa premessa introduttiva agli articoli che raccolgono i principi fondamentali della nostra Costituzione e intendiamo la parola «lavoro» nel senso più ampio: non ristretto ad indicare le attività puramente manuali, né contenuto esclusivamente all'interno delle pur giuste finalità produttive ed economi-

che. Riconosciamo pertanto doveroso l'apprezzamento espresso per una poesia, un racconto, un romanzo, come «lavoro» e risultato creativo della mente, e dell'animo della persona manifestato mediante le parole e gli scritti. Valutiamo però come «fatti culturali» anche il fare e l'aggiustare un vestito, un paio di scarpe, una casa, una porta, una finestra, una sedia, un pezzo meccanico, un impianto elettrico o idraulico e così via, come l'ottenere prodotti dalle diverse attività manuali dell'uomo: in agricoltura come nell'artigianato, nell'industria, nel commercio e nei servizi.

Essi sono sempre il frutto e la traccia di una evoluzione culturale superiore ed indicano «manufatti» o «fatti» espressi dalla mente e dall'animo umano mediante un uso intelligente delle mani o delle pro-

prie relazioni, impreziositi talvolta dalla fatica e dal sudore.

Non è giusto espropriare gli operatori prevalentemente teorico-intellettuali del diritto di partecipare con gli altri loro simili alla dignità del lavoro, ma non è parimenti giusto escludere gli operatori prevalentemente tecnico-manuali dal diritto di partecipare con gli altri, esseri umani come loro, alla dignità della cultura.

Di fatto la formazione professionale di base, che insegna un lavoro manuale, in Italia è considerata una « scuola di serie C » e gli attestati rilasciati non sono riconosciuti come *curriculum* scolastico, come attestato culturale.

Riteniamo che questa sia una ingiustizia e l'indice di una forzatura, poiché non viene rispettato il nostro processo e tempo personale di crescita, il nostro bisogno di sviluppare la nostra istruzione con gradualità, assecondando la genialità particolare che ci è stata data. Genialità che comporta dei contenuti e una metodologia che privilegiano la cultura del fare e l'uso delle mani in aiuto alla nostra mente, secondo il modello esemplare (anche genetico) dei nostri genitori, i quali provengono nella quasi totalità dal mondo del lavoro tecnico-manuale ed in esso hanno operato ed operano con impegno e dignità non certo inferiori ad altri e dando un contributo produttivo non secondario alla realtà economica, sociale, politica e culturale della collettività, anche trasmettendo in eredità a noi, loro figli, i loro saperi e le loro attitudini tecnico-manuali.

La pari dignità sociale di tutti i cittadini non può essere soltanto dichiarata nei principi fondamentali della Costituzione, ma dev'essere anzitutto pensata e sentita nella quotidianità e resa effettiva togliendo gli ostacoli che si sono strutturati nell'organizzazione della società e in questo caso della scuola.

Fare questa operazione politica compete a tutti i cittadini e in particolare ai responsabili della cosa pubblica nella concretezza dei loro interventi legislativi ed esecutivi, attuando l'enunciato della carta costituzionale: « È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine eco-

nomico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese » (articolo 3, comma 2).

Nel caso specifico l'ostacolo è prevalentemente di ordine sociale, per il tipo di organizzazione e di subordinazione che viene dato al sapere, ma anche di ordine economico a motivo della necessità che abbiamo di conseguire prima di altri nostri compagni più avvantaggiati, un lavoro remunerativo, senza escludere l'eventualità di riprendere in futuro gli studi, abbinandoli alla stessa occupazione lavorativa.

Pertanto gli allievi dei corsi biennali di formazione professionale di base, assieme ai genitori e familiari e a quanti si riconoscono in questa posizione, inoltrano al Parlamento la presente proposta di legge di iniziativa popolare, con la quale si stabilisce che i due anni della formazione professionale di base dei centri di formazione professionale che operano attraverso le regioni vengano riconosciuti come anni validi per soddisfare il diritto-dovere all'istruzione fino all'età di 16 anni.

Questo consentirà a tutti i giovani di formarsi anche attraverso un'attività di studio e un'applicazione che danno maggior spazio alla manualità ma che coltivano ed educano nello stesso tempo alla comunicazione scritta ed orale, alla conoscenza e all'uso dei linguaggi grafici e alla loro interpretazione, all'esercizio continuo del calcolo, allo studio e alle conoscenze tecnologiche e fisiche, alla conoscenza e all'uso delle strumentazioni di misura, alla conoscenza dei materiali e alla loro trasformazione ed elaborazione mediante l'utilizzo di strumenti, apparecchiature e macchine appropriate secondo i diversi settori formativi ed operativi.

Il riconoscimento dei contenuti e delle metodologie del biennio della formazione professionale di base ci consentirà di assecondare le nostre attitudini al lavoro manuale e di non veder sottovalutati il nostro impegno, le nostre conoscenze e le nostre capacità ed inoltre permetterà, a

quanti di noi vorranno successivamente continuare gli studi, di iscriversi direttamente ad un ciclo superiore.

È da considerarsi superata ogni discriminazione e subordinazione gerarchica fra il sapere filosofico, letterario, concettuale e il sapere espresso nel fare manualmente e nel produrre beni e strumenti. Discriminazioni e subordinazioni di questo tipo sono generatrici di una società non democratica ma, nella migliore delle ipotesi, divisa in dotti, predestinati ad essere detentori del potere, gli aristocratici, e in non dotti, predestinati a produrre beni e strumenti, i sudditi.

Nella presente proposta di legge usiamo intenzionalmente l'espressione « diritto-dovere all'istruzione » e non « obbligo scolastico » perché riteniamo che la scuola e l'istruzione, nell'ottica di una sana modernità e di un autentico progresso umano, debbano concorrere a promuovere concretamente anche il principio della responsabilità, basando anzitutto su di esso lo stesso avvenimento educativo. Superando cioè l'aspetto tradizionale impositivo dell'istituzione scuola e degli operatori ad essa addetti, cui tende a corrispondere un atteggiamento abitualmente passivo e talora reattivo ed oppositorio di noi destinatari dell'intervento.

Da un rapporto autoritario, a volte oppressivo o anonimo, non siamo aiutati a percepirci e a comportarci come attori responsabili, né come fruitori di un servizio di cui abbiamo bisogno e pertanto ci spetta per diritto al fine di essere aiutati, con rigore ma nella consapevolezza e nell'accettazione, a raggiungere il massimo della libertà mediante l'educazione all'impegno e alla responsabilità personale nelle relazioni: coscienza dei nostri diritti, consapevolezza e capacità di adempiere i nostri doveri, anche pagando di persona.

In questo contesto il principio di responsabilità, come luogo ove si riconoscono e si onorano i diritti e i doveri di tutti e di ciascuno, coinvolge anzitutto la scuola istituzione e i suoi operatori, i quali, con il loro lavoro e la loro opera, debbono contribuire a creare le condizioni perché, soprattutto nell'ambito dell'istruzione che

ogni cittadino ha il diritto-dovere di avere, non solo sia soddisfatto formalmente tale diritto-dovere (dieci anni di frequenza), ma si conseguano anche, per quanto possibile, i risultati formativi positivi degli aventi diritto all'istruzione, rimuovendo gli ostacoli vari che si possono presentare o che possono intervenire in ordine a ciò.

Per cui nel definire programmi, contenuti e metodologie non si possono predefinire mete ed obiettivi in modo rigido, tali da risultare carenti per le capacità e le esigenze di alcuni, penalizzanti per difetto, o tali da risultare ardui e irraggiungibili da altri, penalizzanti per eccesso.

A tale scopo all'interno della scuola deve essere favorita ogni forma di partecipazione che consenta di tradurre, con ampia e responsabile discrezionalità, nella realtà concreta delle singole strutture formative e, se necessario, dei singoli soggetti, le mete e i risultati formativi raggiungibili, fra quelli che, con grande ampiezza e altrettanta flessibilità, sono indicati nelle programmazioni.

Ai giovani deve essere insegnato senza veli e reticenze che, specie negli anni di istruzione ai quali tutti hanno diritto, non si possono esigere uguali prestazioni da soggetti con potenzialità ricettive, operative obiettivamente diverse, a prescindere da valutazioni comportamentali che non sfuggono al moralismo se pretendono di giudicare le intenzioni e non si fanno carico della complessità delle situazioni soggettive dei singoli, da avvicinare ed interpretare senza pregiudizi e con l'apporto professionale di operatori psico-pedagogici che dovrebbero essere abitualmente presenti nella struttura formativa a supporto, specialmente, del personale docente e di tutti gli operatori.

Un obiettivo però può e deve essere perseguito con particolare determinazione: far sì che ogni giovane, durante il suo cammino formativo e all'interno di esso, apprenda a stimare e ad amare la conoscenza e il sapere, sia come cultura del conoscere teorico che come cultura del fare, senza discriminazione e disparità di valutazione, a prescindere dalle proprie attitudini e dalle proprie scelte.

È inevitabile che la scuola (aula, laboratorio, bottega, azienda) sia luogo di lavoro e perciò anche di fatica, ma non si deve più accettare e consentire che sia luogo e motivo di umiliazione e frustrazione, di emarginazione tacita o di discriminazione di fatto. La fase di apprendimento e di formazione deve segnare un momento bello e alto della nostra crescita giovanile e, se impostata nel rispetto della natura e delle attitudini, lascerà nell'animo di tutti i giovani un forte richiamo a ritornare allo studio, alla conoscenza, al sapere, alla ricerca, alla cultura nelle molteplici occasioni di aggiornamento e formazione che stanno diventando e diventeranno sempre più frequenti, necessarie e permanenti nella società del futuro.

Siamo consapevoli delle difficoltà giuridiche ed anche, forse, istituzionali che possono intervenire nell'obiettivo di armonizzare istruzione come cultura del sapere (Ministero della pubblica istruzione) e istruzione come cultura del fare (Ministero del lavoro e della previdenza sociale e regioni), ma siamo convinti che queste due istanze di fondo debbano essere condotte a sintesi unitaria e armonica anche se l'attuale ordinamento costituzionale prevede referenti istituzionali diversi. Nulla vieta che si intervenga, se necessario, anche a livello di riforma costituzionale affinché anche lo Stato, oltre la società civile che di fatto lo ha preceduto, dia pari e pieno riconoscimento di servizio pubblico all'attività e all'impegno che gli operatori della formazione professionale svolgono a favore della collettività, senza discriminarli perché inquadrati all'interno di strutture diverse.

Pensiamo che non sfugga a nessuno il fenomeno già molto grave e tanto elevato della dispersione scolastica e degli abbandoni, che debbono peraltro essere identificati, controllati e, per quanto possibile, recuperati con determinazione ed efficacia, e riteniamo che il riconoscimento del biennio di formazione professionale di base sia un valido mezzo per porre rimedio a questo male, mentre il mancato riconoscimento lo aggraverebbe, con il conseguente seguito di emarginazione, frustrazione, de-

vianza, degrado, violenza e insicurezza sociale.

Non c'è operatore sociale, tra i tanti che da anni sono impegnati a lavorare nel campo sempre più ampio del disagio giovanile, che non sia esperto e testimone di quanto, nel bene e nel male, possa la scuola per la crescita dei giovani, mediante il rapporto di istruzione e formazione che essa ha il compito di curare e grazie alla facoltà e potenzialità di controllo sociale, preventivo e positivo, che può esercitare.

La scuola non può ignorare il carico già grave delle tensioni sociali presenti nel nostro Paese, la complessità e la rapidità dei processi evolutivi che interessano le moderne società. Deve pertanto essere riformata con tempestività e flessibilità nel segno del realismo, della concretezza, della proposta e del rispetto di tutte le doti e capacità presenti nella personalità di ciascuno.

La proposta di legge si compone di 11 articoli, intesi a consentire che venga riconosciuta nei fatti, ed in particolare nella fase importantissima dell'istruzione e dell'educazione di base e primaria dei giovani, la centralità del lavoro umano, intellettuale e manuale.

Oltre alle ragioni molteplici espresse in premessa, l'articolo 1 richiama gli articoli dei principi fondamentali della Costituzione nei quali viene riconosciuta al lavoro una dignità basilare per lo Stato repubblicano e la democrazia. Per cui il medesimo articolo 1 e il successivo articolo 2 danno al contenuto dell'intera legge il valore di un adempimento costituzionale atteso e dovuto.

L'articolo 3 dà spazio e concretezza al lavoro manuale come saper fare con le mani, accanto al lavoro concettuale come capacità di elaborare ed esprimere idee attraverso processi di astrazione mentale, riconoscendo a questo abbinamento dignità e validità culturale negli apprendimenti basilari dei giovani, quelli cioè che essi hanno il diritto-dovere di soddisfare nella società di oggi.

Sempre nell'articolo 3 si parla di diritto-dovere in base al principio di libertà e di responsabilità di cui è stata data ragione

nella premessa, superando il concetto di obbligo.

Nell'articolo 4 sono indicati i referenti pubblici e istituzionali del biennio dei corsi di formazione professionale e di istruzione di base e viene indicata la modalità del loro intervento di governo.

Nell'articolo 5 sono indicate le materie pratiche e teoriche di insegnamento e le modalità da seguire per gli organici di docenza e di non docenza.

All'articolo 6 vengono indicate le modalità di accesso al biennio e all'articolo 7 si definisce il valore dell'attestato finale.

Nell'articolo 8 si precisa il valore del biennio per soddisfare il diritto-dovere all'istruzione di base, ma si evidenzia, contestualmente e soprattutto, la necessità che

il diritto trovi una risposta piena e commisurata cosicché anche il dovere possa essere adempiuto.

Nell'articolo 9 sono richiamate le norme in base alle quali si devono svolgere gli esami finali, ma viene anche presa in considerazione la possibilità di offrire ad un'utenza più ampia, rispetto ai frequentanti, l'opportunità di conseguire l'attestato di « licenza di istruzione di base » mediante esame presso i centri di formazione professionale e di istruzione di base in qualità di privatisti.

L'articolo 10 riafferma il diritto alla gratuità per i frequentanti.

L'articolo 11 individua i referenti pubblici e istituzionali erogatori dei finanziamenti e responsabili dei controlli.

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE

ART. 1.

*(L'attività umana produttiva sintesi
armonica di lavoro e cultura).*

1. In attuazione degli articoli 1, 3, 4 e 9 della Costituzione è riconosciuta ad ogni attività umana produttiva la superiore dignità di lavoro e di cultura.

ART. 2.

*(Interesse e cura
per il lavoro manuale).*

1. Alle iniziative formative che educano e istruiscono al lavoro manuale si riconosce piena dignità di scuola, anche agli effetti di soddisfare il diritto-dovere di ogni persona a formarsi e a crescere mediante la conoscenza, il sapere, la cultura da conseguire come istruzione di base e primaria.

2. È dato particolare e forte impulso e sviluppo alle strutture formative deputate all'insegnamento del lavoro tecnico-pratico e manuale, individuate e riconosciute come sommamente idonee, utili e necessarie per contribuire a dare adeguata e doverosa risposta alle vocazioni specifiche alla manualità e al fare, che sono presenti nei giovani fin dai loro primi anni di vita e dal loro primo approccio con l'apprendimento e la scuola.

ART. 3.

*(Il lavoro manuale
nell'istruzione di base primaria).*

1. Il biennio corsuale della formazione professionale di base svolto dai centri di formazione professionale che operano attraverso le regioni, organizzato in conformità all'articolo 5 è riconosciuto valido per

soddisfare il diritto-dovere all'istruzione fino all'età di 16 anni, con pari dignità e autonomia programmatoria rispetto al biennio a contenuti prevalentemente concettuali.

2. I corsi del biennio sono denominati « corsi di formazione professionale e di istruzione di base ».

3. Ai corsi di formazione professionale e di istruzione di base è mantenuta la loro caratterizzazione prevalentemente manuale-tecnico-pratica.

4. Allo scopo di favorire la formazione manuale tecnico-pratica e l'educazione al lavoro, sono incentivati:

a) gli orari formativi a tempo pieno;

b) i tirocini aziendali come pre-esperienze di lavoro in azienda, anche se antecedenti al rilascio del nulla osta per l'avviamento al lavoro.

ART. 4.

(I referenti pubblici e istituzionali).

1. Il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e le regioni sono i referenti pubblici e istituzionali per la programmazione, l'autorizzazione e il governo del biennio corsuale di cui all'articolo 3. Essi esplicano il loro intervento istituzionale e di governo, di concerto, per quanto di loro competenza, mediante un organismo nazionale paritetico di coordinamento.

ART. 5.

(Le materie di insegnamento e i docenti).

1. Le discipline pratiche sono scelte per settore vocazionale dell'allievo in base alle offerte formative delle strutture (centri di formazione professionale) presenti sul territorio, rapportate abitualmente all'economia e al settore produttivo prevalenti del territorio stesso.

2. All'insegnamento delle discipline pratiche e di laboratorio sono deputati insegnanti pratici già inquadrati nella forma-

zione professionale o dotati di provata e congrua esperienza lavorativa tecnico-pratica nei settori specifici del loro insegnamento, conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro della formazione professionale e alle direttive regionali.

3. Particolare cura deve essere posta da parte delle strutture formative, di intesa con le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi e con le amministrazioni locali referenti per la formazione professionale, nell'individuare le particolari competenze professionali presenti sul territorio nel settore delle arti e dei mestieri, allo scopo di recuperare, salvaguardare, valorizzare, trasmettere alle future generazioni il patrimonio di esperienza dei maestri artigiani, che ne sono artefici e depositari, portando gli stessi anche all'interno delle strutture formative in qualità di docenti esperti, indipendentemente dai titoli di studio dei quali sono in possesso.

4. Gli insegnanti pratici di cui al comma 1 hanno parità di responsabilità formativa e di trattamento contrattuale con i docenti delle discipline teoriche.

5. L'insegnamento delle discipline teoriche comprende:

a) un'area storico-linguistico-giuridica;

b) un'area scientifico-logico-matematica;

c) un'area tecnico-professionale di indirizzo.

6. All'insegnamento delle discipline teoriche sono deputati gli insegnanti teorici già inquadrati nella formazione professionale per le discipline in oggetto; in caso di nuove assunzioni queste avvengono nel rispetto delle norme vigenti in base alle direttive regionali e ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

7. Per gli operatori non docenti, addetti alla dirigenza, all'amministrazione e ai servizi si applicano le disposizioni di cui alle direttive regionali e ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

ART. 6.

(Accesso al biennio di formazione professionale e di istruzione di base).

1. Al biennio della formazione professionale e di istruzione di base si accede concludendo positivamente la terza classe della scuola media.

2. Si può accedere al biennio della formazione professionale di base anche dopo l'ottavo anno di frequenza scolastica, a prescindere dal livello di scolarizzazione.

3. Nel caso previsto dal comma 2, la frequenza del biennio deve essere preceduta da un breve modulo di raccordo, finalizzato all'orientamento, non superiore a centoventi ore.

ART. 7.

(Attestato finale di studio).

1. Al termine del biennio, concluso positivamente secondo quanto previsto all'articolo 9, l'allievo consegue un attestato che ha validità come diploma di formazione professionale e di licenza di istruzione di base, che gli dà diritto a:

a) accedere al corso di studio superiore scelto, previo esame integrativo per le materie nuove presenti nel corso che intende frequentare;

b) accedere direttamente al lavoro esibendo il biennio come attestato di formazione professionale e di istruzione di base;

c) accedere a successive iniziative formative.

2. L'attestato costituisce titolo valido per l'ammissione ai pubblici concorsi, per i quali è richiesto il diploma di formazione professionale e di licenza di istruzione di base.

ART. 8.

(Soddisfacimento del diritto-dovere all'istruzione).

1. La frequenza per cinque anni della scuola elementare, per tre anni della scuola media e per due anni della forma-

zione professionale, per un totale di dieci anni, comporta l'adempimento del diritto-dovere all'istruzione indipendentemente dai risultati conseguiti.

2. È comunque compito e dovere della scuola tutta e della formazione professionale fare in modo che, nel corso dei 10 anni di diritto-dovere all'istruzione, ogni allievo non solo acceda alla scuola e alla formazione ma consegua anche risultati positivi, i migliori possibili, in conformità alle sue attitudini complessivamente intese.

3. Allo scopo di ottenere quanto previsto al comma 2 ogni struttura formativa si avvale di collaborazioni professionali qualificate nel campo psico-pedagogico, a supporto degli operatori, per coadiuvare questi ultimi in una programmazione e progettazione mirata in base all'utenza.

4. È posta particolare cura alla messa a punto di percorsi e progetti formativi, anche personali, intesi alla rimotivazione, all'orientamento, alla responsabilizzazione e alla progressiva autonomia.

ART. 9.

(Esami finali).

1. Per le verifiche e gli esami finali del biennio si applicano gli articoli 14 e 18, primo comma, lettera *a*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. Chi ha lavorato per almeno due anni all'interno di un'azienda con mansioni di carattere tecnico-lavorativo è ammesso a sostenere l'esame di « licenza di formazione professionale e di istruzione di base » presso i centri di formazione professionale in qualità di « privatista »; l'esame ha come oggetto tutte le materie, pratiche e teoriche del programma di insegnamento del corso interessato.

3. I possessori di attestati conseguiti nei corsi biennali di formazione professionale prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono ottenere l'attestato di licenza di formazione professionale e di istruzione di base superando un esame limitato alle materie di carattere teorico.

ART. 10.

(Gratuità del servizio).

1. La frequenza del corso biennale di formazione professionale e di istruzione di base conseguente al diritto-dovere all'istruzione è gratuita.

ART. 11.

(Organi erogatori dei finanziamenti e responsabili per i controlli).

1. Gli oneri finanziari del biennio sono a carico del bilancio dello Stato e delle regioni per il diritto-dovere all'istruzione di base e alla formazione professionale e sono quindi imputabili ad appositi capitoli di spesa definiti di intesa tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni, a valere sui rispettivi bilanci per le voci di competenza. Gli stessi organismi esercitano i relativi controlli.

